



Regolamento di ammissione e di funzionamento dell'Incubatore Universitario d'Impresa di Sassari

Art. 1 – L'incubatore universitario di impresa

1. L'Università degli Studi di Sassari (di seguito "l'Università") istituisce **CUBACT**, l'Incubatore Universitario d'Impresa di Sassari (di seguito "**CUBACT**"), un'iniziativa rivolta alle spin off dell'Università come prosieguo e ideale complemento del Premio per l'Innovazione e della Start Cup Sardegna, nonché come struttura di supporto per le start up innovative del territorio.

Art. 2 – Scopo

1. **CUBACT** fornisce un insieme di servizi aventi l'obiettivo di sostenere ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università a creare nuove imprese, valorizzando la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2. I servizi di **CUBACT** sono a disposizione anche di soggetti non legati all'Università, purché abbiano una proposta imprenditoriale innovativa.

Art. 3 – Organi e funzioni

1. Sono organi dell'Incubatore Universitario di Impresa:
 - a. il Consiglio Direttivo;
 - b. il Direttore.
2. Il Consiglio Direttivo, per il quale non è previsto compenso, è costituito dal Delegato al Trasferimento Tecnologico dell'Università con funzioni di Presidente, dal Responsabile dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico con funzioni da Direttore di Nome, dal Responsabile di pre-incubazione, dal Responsabile di incubazione e da tre esperti, interni o esterni all'Università, nominati dal Rettore, di comprovata esperienza nel trasferimento tecnologico e nel sostegno alla creazione di imprese innovative.
3. Il Consiglio Direttivo valuta e decide sulle richieste di ammissione ai servizi forniti da **CUBACT**, propone le eventuali modifiche al presente Regolamento e relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione dell'Università sull'attività svolta.

4. Il Direttore ha la responsabilità dei servizi offerti e funge da referente interno per gli utenti.
5. I Responsabili di pre-incubazione e di incubazione, individuati tra il personale dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, hanno compiti di gestione operativa e di gestione della consulenza di base in house.

Art. 4 - Servizi offerti

1. CUBACT offre agli utenti servizi di pre-incubazione ed incubazione virtuale e fisica, finalizzati alla creazione e all'avvio di imprese innovative.
2. I servizi sono erogati in base alle disponibilità di spazi ed alla presenza del personale dedicato all'incubatore.
3. I servizi offerti e le relative condizioni di utilizzo sono specificate di volta in volta in appositi contratti di pre-incubazione e incubazione da stipularsi, rispettivamente, con le persone fisiche e le imprese già costituite.
4. Le persone fisiche ammesse ai servizi di pre-incubazione stipulano con l'Università un contratto a titolo gratuito mentre le imprese ammesse ai servizi di incubazione stipulano un contratto a titolo oneroso.
5. L'incubazione virtuale consente all'impresa costituita di usufruire di una serie di servizi - quali a titolo esemplificativo l'utilizzo delle sale riunioni per un numero limitato di ore, spazio web nel sito di CUBACT per ospitare le pagine del cliente - senza l'occupazione di spazi fisici.

Art. 5 - Domanda di ammissione e stipula del contratto

1. Possono presentare domanda di ammissione ai servizi di CUBACT, indirizzandola al Direttore di NOME, in qualunque momento:
 - a. le persone fisiche che intendono costituire un'impresa, per i servizi di pre-incubazione e/o co-working;
 - b. le imprese già costituite, con sede legale in Sardegna, per i servizi di incubazione fisica e virtuale.
2. La domanda di ammissione, da redigersi secondo i moduli e i formulari presenti nel sito web dell'Università, è corredata dalla documentazione ivi indicata
3. Il Consiglio Direttivo valuta l'ammissibilità delle domande pervenute, accoglie o respinge le richieste o invita i richiedenti a rivedere la proposta presentata ai fini di un nuovo esame.

Art. 6 - Tempi di permanenza e decadenza

1. Le imprese già costituite possono permanere in CUBACT per un periodo di 2 anni dalla data di stipula del contratto; dopo i primi 2 anni di permanenza, è facoltà del Consiglio Direttivo concedere il prolungamento della permanenza dell'impresa ospite per ulteriori periodi della durata di un anno ciascuno.
2. La domanda di prolungamento della permanenza deve essere presentata dall'impresa almeno 2 mesi prima della scadenza di ogni anno di permanenza, accompagnata dai bilanci d'esercizio e dal business plan di sviluppo che giustifichi l'importanza dell'ulteriore permanenza nell'incubatore.
3. Le persone fisiche possono beneficiare dei servizi di pre-incubazione per la durata massima di 18 mesi.

4. Al fine di favorire il networking e l'utilizzo della struttura da parte di imprese attive e realmente interessate ai servizi offerti, è facoltà del Consiglio Direttivo, entro i 2 mesi successivi al termine del primo anno di incubazione, interrompere il rapporto di incubazione qualora l'impresa beneficiaria non abbia utilizzato gli spazi e i servizi con regolarità.

Art. 7 - Uso dei loghi

1. Tutti gli utenti di CUBACT, se in regola con il pagamento dei corrispettivi dei servizi, possono fregiarsi del logo di CUBACT con la scritta "Società selezionata da CUBACT".
2. NOME può utilizzare i loghi e i nomi degli utenti incubati, anche una volta terminato il periodo di incubazione, per pubblicizzare l'attività svolta nei confronti del proprio portafoglio clienti, sia mediante documentazione cartacea che digitale e veicolata attraverso il sito web (www.utt.uniss.it) o altri siti istituzionali.

Art. 8 - Norme applicabili

1. Per ogni aspetto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa generale sulle società di alta tecnologia e gli incubatori di impresa, oltre che allo Statuto ed ai regolamenti di Ateneo.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.